



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER **n. 1 del 29 marzo 2021**

DECRETO “SOSTEGNI” LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo scorso, ha approvato in via definitiva il c.d. “Decreto Sostegni”. Successivamente il testo è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 e reca il numero 41/2021.

Tra i capisaldi del provvedimento vi è senz’altro quello del lavoro, anche se la dotazione finanziaria messa a disposizione (32 miliardi di euro) non pare soddisfare appieno le aspettative delle imprese.

Di seguito una sintesi delle principali misure.

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19. Viene prorogata la Cassa Integrazione introdotta con il Decreto “Cura Italia” e a seguire riproposta con i Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori” e, da ultimo, dalla Legge di Stabilità 2021. Lo strumento può essere utilizzato, senza il pagamento di alcun contributo aggiuntivo, nelle seguenti misure:

- ✓ 13 settimane, dal 1° Aprile 2021 al 30 Giugno 2021, per le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria. Si tratta fundamentalmente delle aziende industriali, dei trasporti, edili e lapidee;
- ✓ 28 settimane per tutte le altre, dal 1° Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021;
- ✓ 120 giorni, dal 1° Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021, per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato a cui spetta la c.d. “CISOA”.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di nullità, entro la fine del mese successivo a quello della riduzione o sospensione per cassa integrazione. I pagamenti, in caso di erogazione diretta al lavoratore, saranno gestiti non più attraverso i modelli SR41 ma attraverso una implementazione del flusso telematico Uniemens-Cig. Sempre possibile l’anticipazione da parte dell’INPS, in caso di pagamento diretto, nella misura del 40%.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. È confermata per il 2021 la deroga alle “causali”, in caso di rinnovo o proroga di contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, alla condizione che nella sua complessità il rapporto tra le parti non ecceda i 24 mesi. Da questa misura sono esclusi i datori di lavoro che operano in attività stagionali, identificate dai C.C.N.L. o dalla Legge, poiché in questi casi non esiste un obbligo di riferirsi a particolari causali, in quanto nel caso di specie la causale è insita nella particolare tipologia di attività (ad esempio attività turistiche stagionali).

DIVIETO DI LICENZIAMENTO. Confermato al 30 giugno 2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, già in essere fino al prossimo 31 marzo. Rimangono sempre valide le eccezioni al divieto, ovvero si rimane la possibilità di licenziare in caso di cessazione attività aziendale, fallimento o accordo sindacale al quale il lavoratore potrà aderire solo su base volontaria. Il divieto, secondo una prima interpretazione Ministeriale (slide esplicativa pubblicata sul sito Ministero Lavoro) è esteso dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per quei datori di lavoro a cui **non spetta** la cassa integrazione ordinaria.

Si è in attesa comunque delle circolari e dei necessari chiarimenti di prassi che serviranno a far luce sugli aspetti controversi, nonché pratici ed operativi, della misura. L’INPS, con messaggio n. 1297 del 26.03.2021, ha già reso note le prime indicazioni sulla gestione della Cassa Integrazione.